

Agevolazioni per Sostituzione lavoratori in maternità

CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Uomini e donne, di qualsiasi età, per **sostituire** lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi in **congedo di maternità/paternità o parentale**.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Imprese e **datori di lavoro privati**

- con **meno di 20 dipendenti** che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio).
Il requisito occupazionale (meno di 20 dipendenti) deve essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore e sono considerati i lavoratori che ricoprono qualunque qualifica (compresi, ad esempio, i lavoratori a domicilio e i dirigenti), tranne gli apprendisti che sono esclusi.
I lavoratori **part-time** sono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto e gli **intermittenti** in sulla base delle giornate lavorate nel semestre precedente.
- in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità.

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

Assunzione a **tempo determinato**, anche in **somministrazione**.

In sostituzione del dipendente assente è possibile assumere uno o più lavoratori part-time. In tal caso, il beneficio è riconosciuto a condizione che l'orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.

L'assunzione può essere effettuata fino ad un mese prima del periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire, fermo restando ulteriori previsioni del contratto collettivo applicato.

Non è necessaria la corrispondenza tra la qualifica del sostituto con quella in possesso del sostituito.

ENTITA' BENEFICIO

Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro ed INAIL: per un **massimo di 12 mesi** o comunque entro il primo anno di vita del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Il Contributo addizionale NASPI a carico del datore di lavoro non è dovuto.

INCENTIVO ECONOMICO

Non Previsto

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Non soggetto alla regola del de minimis.

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare i principi generali stabili dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006.

Obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Non è richiesto l'incremento occupazionale netto / ULA (Unità Lavorative per anno)

PROCEDURA RICHIESTA BENEFICIO

I datori di lavoro, devono inviare l'autocertificazione all'Inps, mediante autocertificazione che attesta il possesso del requisito occupazionale e che l'assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria, anche anticipata, o facoltativa nel primo anno di età del bambino o per malattie del bambino di età non superiore a un anno. L'INPS autorizza assegnando il codice "R9".

Il datore di lavoro nella denuncia Uniemens indica come tipo di contribuzione, per il lavoratore assunto, il codice "82" oppure "62" nel caso di agenzia di somministrazione.

Le aziende dove operano solo lavoratori autonomi devono aprire un'apposita posizione contributiva, contestualmente all'assunzione del dipendente.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 151/2001, art. 4
- Circolare INPS n. 117/2000
- Circolare INPS n. 174/2000
- Circolare INPS n. 136/2001
- Messaggio INPS 28/2001
- Nota INAIL 24 luglio 2001
- Interpello Ministero del Lavoro 36/2008
- Messaggio INPS 1382/2011
- L. 92/2012, art. 2, comma 28 e 29
- Decreto ANPAL 394/2019

Informazioni e contatti

ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Dott. Fabio Narciso Tel. 075. 911 6602 e-mail: fnarciso@regione.umbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: smenicocci@regione.umbria.it

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Elio Biccini Tel. 075. 911 6120 e-mail: ebiccini@regione.umbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: mbertoldi@regione.umbria.it

Redazione e aggiornamento scheda

A cura di: Dott. Fabio Narciso e Dott.ssa Silvia Menicocci